

Il calcolo degli interessi e l'obbligo di motivazione delle cartelle esattoriali

Milano, 14 novembre 2022

Silvia Confalonieri
PC&A - P. Centore & Associati

Cartella di pagamento motivazione interessi

Sentenza Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

Sussiste l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi?

Diversi indirizzi della Cassazione

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

Obbligo di motivazione degli atti
indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche

Art. 42, c. 2 e 3 DPR 600/73

Art. 56, c. 1 e 5 DPR 633/72

Art. 3 L. 241/90

Art. 7 L. 212/2000

L'obbligo di motivazione degli atti si riferisce anche alla cartella di pagamento

Art. 17 L. 212/2000

Art. 25, c. DPR 602/73

Art. 12, c. 3 DPR 602/73

Art. 8, c. 1, lett. a) D.lgs. 32/2001

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

- La natura accessoria degli interessi non esclude l'autonomia dell'obbligazione per interessi e che possa avere vicende diverse dal debito principale
- La motivazione deve essere completa e specifica: la pretesa del fisco deve essere determinata e comprensibile ai fini della difesa del contribuente (tra altre Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2019, ord. n. 27649)
- Non è sufficiente la c.d. "motivazione minima", che riporta gli elementi minimi della pretesa tributaria senza rendere pienamente comprensibili le ragioni della stessa
- La motivazione dell'atto deve avere un grado di determinatezza che permetta effettivamente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (*tra altre* Cass. 31976/2021 e 14931/2020)
- La congruità e sufficienza della motivazione non può essere valutata *ex post*, ma *ex ante*

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

- Sulla base della cartella il contribuente
 - deve essere in grado di conoscere il contenuto della richiesta in modo da evitare, in caso di sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva.
 - Deve essere in grado di valutare l'opportunità di impugnare la cartella e di contestare efficacemente l'"*an*" ed il "*quantum*" *debeatur*
- Gli elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

L'Amministrazione finanziaria ha un preciso obbligo di motivazione dell'atto rivolto alla richiesta di pagamento di interessi sul debito fiscale

=

Obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche relative agli interessi

- Elementi che incidono sulla misura degli interessi
 - Norma di riferimento
 - Data di decorrenza
 - Tassi
 - Criterio di calcolo

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

- Equo bilanciamento delle esigenze di contrasto all'evasione e garanzia della difesa
- Adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle due parti
 - Interesse del contribuente ad una conoscenza reale e non solo formale degli obblighi nascenti dall'atto fiscale quindi dovrebbe essere indicato anche il tasso e i criteri di calcolo
 - Interesse al recupero delle entrate e principio di buon andamento dell'amministrazione – economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa renderebbe sufficiente e il riferimento normativo

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

- L'equo bilanciamento richiede le seguenti considerazioni:
 - evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistici
 - bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti del contribuente e l'utilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale
- Il punto di bilanciamento va individuato attraverso l'interpretazione sistematica del quadro normativo vigente, in modo da graduare lo *standard* motivazionale relativo all'obbligazione di interessi reclamati con la cartella di pagamento, in relazione tanto alle modalità operative prescelte dall'ente che agisce per ottenere il pagamento degli interessi, quanto all'eventuale richiamo che la cartella abbia fatto ad elementi normativi

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

La cartella richiede al contribuente interessi mai prima determinati e pretesi dall'ente accertatore

- La cartella ha in tali casi natura di atto impositivo in senso sostanziale
- Richiede una motivazione completa relativamente agli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa
- Tale motivazione deve assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità
- Deve includere (anche per relationem)
 - la tipologia di interessi applicati - attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento
 - l'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi
 - la data di decorrenza
 - non l'indicazione dei saggi d'interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi.

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

- L'indicazione della norma di riferimento, già include l'indicazione dei tassi applicabili
- La specificazione dei tassi non può ritenersi inclusa tra le ragioni giuridiche giustificative della ripresa a titolo di interessi
- I saggi d'interesse sono modificati periodicamente con provvedimenti ministeriali o dell'Agenzia delle entrate sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione quindi non è richiesto che siano indicati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili
- L'indicazione della norma relativa al tipo di interesse e alla sua quantificazione consente al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione
- La cartella non deve contenere le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

La cartella segue un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento

- La cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi
- Se l'atto prodromico contiene il *quantum* di interessi ed è definitivo (perché non impugnato, perché definitivamente confermato o determinato in sede giudiziale) non vi è ulteriore onere motivazionale
- La cartella dovrà contenere:
 - Il riferimento -diretto e specifico-, all'atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo
 - L'indicazione del ruolo
 - Il titolo costitutivo della pretesa
 - L'entità del debito fiscale di interessi
 - L'attualizzazione dell'ammontare degli interessi

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

La cartella è emessa a seguito di controllo automatizzato (artt. 36-*bis* Dpr 602/1973 e 54-*bis* Dpr 633/1972)

- Il contribuente già conosce i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale,
- La cartella deve contenere
 - Il richiamo alla dichiarazione medesima (dalla quale il contribuente può individuare la decorrenza)
 - La norma di riferimento degli interessi

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

la cartella è emessa a seguito di rettifica della dichiarazione

- La cartella deve contenere:
 - L'esplicitazione dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore.
 - La decorrenza degli interessi,
 - Il riferimento normativo
 - Non i tassi di interesse

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022

Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo